

**PRESIDENTE**

**CREA/**  
**dell'Avvocatura generale dello Stato.**

**- Accoglimento proposta conciliativa su parere**

**VISTO** il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTI** i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11- 2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**PREMESSO** che con ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale civile di Roma il Dott.

, già dipendente dell’ex INCA e transitato ope legis nei ruoli del CREA ha richiesto il pagamento in suo favore dei premi assicurativi, ammontanti ad € 38.833,22 a suo tempo versati dall’ente di provenienza in aggiunta alle spettanze di legge dovute per la messa in quiescenza;

**CONSIDERATO** che il CREA si costituiva in giudizio ex art. 417 bis c.p.c. contestando in fatto ed in diritto le pretese avanzate dal ricorrente ed ottenendo il rigetto del ricorso di controparte e la condanna dello stesso al pagamento delle spese legali quantificate in € 3.000;

**TENUTO CONTO** che con nota acquisita al prot. CREA al n. 0009989 in data 3.02.2023 per il tramite del proprio legale la controparte ha formulato una proposta conciliativa in relazione alla quale, se accolta, non avrebbe proceduto ad interporre appello in cambio della rinuncia del CREA al pagamento delle spese legali;

**PRESIDENTE**

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 12483 del 9.02.2023 il CREA ha richiesto autorevole parere all'Avvocatura generale dello Stato trasmettendo alla stessa tutta la necessaria documentazione per la valutazione del caso;

**CONSIDERATO** che con parere reso con nota acquisita agli atti in data 17.04.2023 l'Avvocatura ha ritenuto *“che la rinuncia a un credito di contenuto valore (quello alle spese di lite) varrebbe a sterilizzare il rischio, di non risibile consistenza, della condanna ad una somma di ben più elevato valore; dato atto, questa Avvocatura, impregiudicati i profili di merito amministrativo e di opportunità, interamente rimessi alla discrezionalità di codesto Consiglio, ritiene che nulla osti in diritto all'accettazione della proposta conciliativa ex adverso formulata”*;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di uniformarsi ai contenuti del parere reso anche in considerazione di una attività deflattiva del contenzioso in capo all'Ente

**DECRETA**

**Articolo unico**

1. Di accettare la proposta conciliativa formulata dal Dott. \_\_\_\_\_ rinunciando al pagamento delle spese legali poste a carico dello stesso in virtù della sentenza n. 10387/2022 emessa dal Tribunale di Roma ed ammontanti ad € 3.000. L'accordo dovrà essere formalizzato nei modi di legge.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente  
(Prof. Carlo Gaudio)